



# C.I.S.I.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IMPRENDITORIALI**

- **Convenzione Costitutiva**
- **Statuto Consortile**

## C O N V E N Z I O N E

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i sigg.ri

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

Sindaco del Comune di

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza dei seguenti provvedimenti, tutti esecutivi ad ogni effetto di legge e che vengono allegati al presente atto:

Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del
Deliberazione del Consiglio Comunale di	n.	del







Stampata il 21/12/98

premesse

Che tra i Comuni sopra indicati si è da tempo stabilito un rapporto di collaborazione per la gestione di alcuni servizi pubblici locali, segnatamente nel campo del ciclo integrale dell'acqua;

che l'A.M.A.G. gestisce già il ciclo integrale dell'acqua nel territorio dei Comuni sopra indicati;

che la collaborazione intercomunale ha dato ottimi risultati quanto a livello dei servizi all'utenza e contenimento dei costi ed è intenzione dei Comuni di estenderla ad altre attività e di permettere ad altri Comuni di trarne vantaggio;

che allo scopo di rendere più intenso e stabile il rapporto tra i Comuni si è ravvisata l'opportunità di instaurare tra i medesimi un vincolo associativo;

che valutate le alternative offerte dal vigente quadro normativo, si è individuata come forma di gestione preferibile quella dell'Azienda Consortile (o Consorzio Azienda) di cui agli artt. 23 e 25 della legge 142/90;

che gli Enti stessi, con le rispettive deliberazioni consiliari sopra richiamate hanno conseguentemente approvato lo schema di convenzione inteso a definire l'accordo tra loro esistente per la gestione associata dei suddetti servizi pubblici, approvando contestualmente lo statuto del Consorzio-Azienda ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

**ciò premesso fra i sopracitati Enti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. Viene costituito un Consorzio (di seguito denominato Consorzio o C.I.S.I.) per operare ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge 8.6.1990 n.142 per la gestione, nelle forme della Azienda Speciale, dei pubblici servizi indicati all'art. 2 dell'allegato Statuto consortile.
2. Il predetto statuto costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e, insieme alle vigenti norme di legge, ne regola organizzazione ed attività.
3. Il Consorzio assume la denominazione di C.I.S.I. (Consorzio Intercomunale Servizi Imprenditoriali) che viene ritenuta idonea a rappresentare le sue finalità istituzionali.

#### **Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio**

1. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto dell'art. 23 comma 1° e dell'art. 25 comma 1° della L.142/1990 e della disciplina integrativa di cui alla Legge 29.3.1995 n. 95.
2. In quanto ente pubblico economico la sua attività negoziale, per il raggiungimento dei propri fini di istituto, si svolge, salvo diversa esplicita disposizione di legge, secondo le regole del diritto comune.
3. Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nello statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento delle proprie attività.



### Art. 3 - Finalità

1. Il Consorzio è finalizzato al conseguimento della massima efficienza nell'esercizio dei servizi affidatigli dagli Enti proprietari ricercando nella scala sovracomunale vantaggi ed economie gestionali da destinare al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ed al contenimento degli oneri a carico dei cittadini.
2. Il Consorzio ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi:
  - a) captazione, acquisto, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi plurimi;
  - b) raccolta, trattamento e smaltimento dei reflui liquidi urbani ed industriali e loro eventuale riutilizzo;
  - c) produzione, acquisto, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per qualsiasi uso;
  - d) produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia termica;
  - e) produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica.
3. Il Consorzio potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma, che gli siano affidati dai Comuni consorziati o da altri enti pubblici o privati. In particolare il Consorzio potrà gestire i seguenti servizi:
  - a) impianto ed esercizio della pubblica illuminazione;
  - b) realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali ed ambientali;
  - c) servizi post-contatore a soggetti pubblici e privati;
  - d) elaborazione dati di qualsiasi genere;
  - e) ricerca e sperimentazione scientifica relativa ai servizi indicati al comma 2;
  - f) stesura, gestione e noleggio di reti per trasferimento di fonia e dati.
4. Il Consorzio può altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica finanziaria e gestionale ad enti pubblici e soggetti privati nel settore dei pubblici servizi nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti relativamente ai servizi elencati nei precedenti comma 2) e 3).
5. Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie.

### Art. 4 - Sede

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Alessandria.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi nell'ambito del territorio consortile sedi secondarie, uffici, agenzie e succursali.

### Art. 5 - Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita a decorrere dal 1/4/1999 e fino al 31/12/2028.





Stampata il 21/12/98

#### Art. 6 - Rapporti con gli enti consorziati

1. L'adesione al Consorzio comporta l'interesse a pervenire alla gestione consorziale dei servizi rientranti nelle finalità del Consorzio stesso così come meglio indicate al precedente art. 3 n.2.
2. I rapporti con le altre forme di gestione che i Comuni hanno attualmente in corso per l'esercizio dei servizi suddetti potranno essere mantenuti fino alla loro scadenza. Il Comune si impegna a consultare il Consorzio prima di procedere a nuovi affidamenti. L'attivazione di un servizio a vantaggio di un consorzio deve essere preceduta da motivato atto deliberativo.
3. Durante il periodo di vigenza delle concessioni in essere con soggetti diversi dal Consorzio, tra quest'ultimo ed i Comuni potrà essere concordata l'attivazione di procedure di riscatto delle concessioni medesime, definendo di comune accordo i tempi e l'accollo degli oneri finanziari conseguenti e le modalità di subingresso.
4. Gli Enti associati per i fini di cui al precedente art. 1, conferiscono al Consorzio i rami produttivi dei servizi nei modi indicati nello Statuto.
5. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio consortile e sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del consorzio stesso. I beni mobili registrati ed i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del consorzio presso i relativi pubblici registri.
6. Sono invece assegnati in concessione d'uso beni, impianti e canalizzazioni aventi natura demaniale, indisponibile o che il Comune ritenga comunque, secondo proprie valutazioni di opportunità e convenienza, di non conferire al patrimonio del Consorzio.
7. Le convenzioni esistenti tra l'Azienda AMAG di Alessandria e gli altri Comuni firmatari della presente convenzione vengono a cessare, intendendosi assorbite dal rapporto associativo.
8. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di Enti locali diversi da quelli consorziati sulla base di apposite intese, previa stipulazione con gli stessi di apposite convenzioni.
9. Il Consorzio può assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società di capitale per lo svolgimento delle attività istituzionali od ad esse accessorie, strumentali o sussidiarie.
10. Il Comune consorziato ha facoltà di ampliare, costruendole direttamente con propri fondi, opere relative ai servizi consorziati. Il relativo progetto, tuttavia, dovrà essere precedentemente assentito in linea tecnica dal Consorzio, avuto soprattutto riguardo ai costi di esercizio e manutenzione delle opere in questione. In ogni caso la Direzione Lavori dovrà essere assicurata dal Consorzio, salvo deroga scritta da parte di quest'ultimo.
11. I contratti di servizio tra Consorzio ed Enti associati potranno prevedere il pagamento, in favore di questi ultimi, di corrispettivi economici che dovranno comunque essere correlati alla redditività dei servizi cui fanno riferimento.



### Art. 7 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 25 4° comma della Legge n. 142/1990 sono ripartite al 50% in rapporto agli utenti dei servizi affidati in gestione diretta dai Comuni associati ed al 50% in rapporto alla entità del capitale conferito in proprietà.
2. La quota relativa agli utenti, che si conviene identificare con la popolazione stabilmente residente in ogni singolo comune secondo l'ultima rilevazione ISTAT, sarà a sua volta ponderata in relazione alle seguenti incidenze percentuali per servizio:

A	captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile per usi plurimi	1 residente=1,00 utente equivalente
B	raccolta ed allontanamento acque reflue	1 residente=0,25 utenti equivalenti
C	trattamento e smaltimento dei reflui liquidi urbani ed industriali e loro eventuale riutilizzo	1 residente=0,75 utenti equivalenti
D	produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per qualsiasi uso	1 residente=3,00 utenti equivalenti
E	produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia termica	1 residente=0,50 utenti equivalenti
F	produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica	1 residente=3,00 utenti equivalenti
G	stesura, gestione e noleggio di reti per trasferimento di fonia e dati	1 residente=3,00 utenti equivalenti
3. L'entità del capitale conferito è data dal complesso dei beni mobili, immobili e relativi mutui e scorte, nonché il fondo T.F.R. e anticipi da utenti, così come definito mediante apposita stima che sarà eseguita da una Società specializzata appositamente incaricata dai Comuni associati, con riferimento al 31 marzo 1999.
4. Non concorrono a costituire l'entità dei conferimenti, i beni affidati al Consorzio in concessione d'uso o in comodato o in affitto, i quali dovranno comunque essere oggetto di stima peritale.
5. Durante i primi 4 anni decorrenti dalla data di costituzione del Consorzio, qualora l'applicazione dei parametri di cui ai commi precedenti del presente articolo statutario assegni ad un Comune consorziato un numero di quote superiori al 51% del totale, si darà luogo a rideterminazione delle medesime attribuendo al Comune medesimo il 51% del totale e ridistribuendo il 49% tra i rimanenti Comuni consorziati, proporzionalmente alla popolazione ivi stabilmente residente.
6. Le quote di partecipazione saranno soggette a revisione in caso di recesso di uno dei soci, di conferimento di un nuovo servizio, di significativo conferimento di impianti al patrimonio consortile o di adesione da parte di un nuovo Ente.
7. Fatto salvo quanto previsto al punto 6), le quote di partecipazione dopo il 1° quadriennio saranno comunque revisionate almeno ogni triennio, secondo le previsioni di statuto.
8. Il rappresentante di ciascun Ente, così come individuato in base alle norme statutarie, esercita nella Assemblea il diritto di voto con valore e responsabilità pari alla quota percentuale di partecipazione complessivamente attribuita all'Ente.







### **Art. 8 - Utili e perdite**

1. La distribuzione degli utili, detratti gli accantonamenti previsti dallo Statuto, è determinata dalla Assemblea in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo nel rispetto delle norme statutarie vigenti.
2. Nell'ipotesi di disavanzo d'esercizio si provvede alla sua copertura innanzitutto con il fondo di riserva e, in caso di sua insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
3. Quando risulti che il capitale in conseguenza delle perdite è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea secondo le modalità previste nello Statuto.

### **9 - Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
  - L'assemblea consortile
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - Il Direttore Generale
  - Il Collegio dei revisori dei conti
2. Competenze, attribuzioni e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Direttore e del Collegio dei Revisori sono stabilite dalle vigenti norme di legge e dallo Statuto.

### **Art. 10 - Consiglio di Amministrazione - Elezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile è eletto dalla Assemblea a norma dell'art. 25 comma 5° della L. 142/90.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono eletti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o privati e per uffici ricoperti.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 4 anni. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili per un solo mandato.
4. La elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro i termini di scadenza del precedente incarico.

### **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. L'Assemblea nomina, con le modalità previste dallo Statuto, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da n. 3 membri scelti tra persone estranee ai Consigli Comunali degli Enti consorziati e dotate di comprovata esperienza tecnico-amministrativa secondo i criteri stabiliti dalle vigenti leggi.



#### **Art. 12 - Contabilità e finanza**

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi eventuali trasferimenti.
2. Per conseguire tali obiettivi, le tariffe ed i corrispettivi da praticare per i servizi prestati dal Consorzio agli Enti consorziati ed a soggetti terzi saranno determinati in modo da assicurare almeno il recupero integrale dei costi di esercizio ed investimento, secondo i criteri indicati dall'art. 12 comma 4° della Legge 23.12.1992 n. 498.
3. A tal fine il Consorzio assicurerà la tenuta di scritture contabili sezionali per servizio, elaborate mediante sistemi di contabilità analitica per la rilevazione dei costi diretti.
4. I criteri per la ripartizione dei costi indiretti, comuni ai vari servizi, saranno invece determinati nel Regolamento di Finanza e Contabilità.

#### **Art. 13 - Trasmissione atti fondamentali agli Enti consorziati**

1. Gli atti fondamentali, così come individuati dall'art. 4 comma 5 della Legge 29.3.1995 n. 95 di conversione del D.L. 31.1.1995 n. 26 e dallo Statuto, sono inviati, a cura del Segretario, agli Enti aderenti entro 10 giorni dalla loro adozione.

#### **Art. 14 - Pubblicazione degli atti assembleari**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale devono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni uniti in Consorzio, secondo le modalità previste nello Statuto.

#### **Art. 15 - Consultazione ed informazione**

1. Prima di assumere deliberazioni su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea, qualora lo richiedano tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote, o il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, devono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.
3. Se gli organi consortili decidono diversamente da quanto nei pareri eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
4. I Comuni consorziati sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza alla sua attività.





Stampata il 21/12/98

#### Art. 16 - Garanzie

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
4. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di venti giorni se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.
5. In sede di prima nomina e per un solo mandato il Collegio dei Revisori sarà designato per 1/3 dai Comuni consorziati aventi percentuale di partecipazione individuale inferiore al 20% ed 1/3 dai Comuni consorziati aventi percentuale di partecipazione individuale superiore al 20% ed inferiore al 40%. La designazione avverrà mediante la presentazione di una rosa di candidati tra i quali l'Assemblea Consorziale potrà scegliere nei modi indicati dallo Statuto.

#### Art. 17 - Partecipazione popolare e diritto di accesso

1. Il Consorzio adotta i provvedimenti e le misure per assicurare la partecipazione ed il diritto di accesso ai propri atti in ottemperanza alle vigenti normative che disciplinano per tempo la specifica materia.

#### Art. 18 - Recesso e scioglimento

1. Ciascuno dei Comuni consorziati può cessare di far parte del Consorzio trascorsi almeno 5 anni dall'adesione, secondo le modalità previste nell'art. 6 dello Statuto.
2. Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dallo Statuto.

#### Art. 19 - Arbitrato

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio dei servizi oggetto del Consorzio, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai medesimi di comune accordo tra esse, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del tribunale di Alessandria, su ricorso della parte più diligente previo avviso all'altra.

#### Art. 20 - Regime fiscale

1. Ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 12.1.1991 n. 6, convertito con modifiche in legge 15.3.1991 n. 80, il presente atto è esente dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa o diritto.



## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi degli art. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e' costituito un Consorzio denominato C.I.S.I. Consorzio Intercomunale Servizi Imprenditoriali
2. Aderiscono inizialmente al Consorzio i Comuni di  
.....  
.....  
.....  
.....
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
4. Con deliberazione della Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti pubblici che risultino avere interessi comuni con i consorziati.

### Art. 2 - Finalità

1. Il Consorzio ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi:
  - a) captazione, acquisto, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi plurimi;
  - b) raccolta, trattamento e smaltimento dei reflui liquidi urbani ed industriali e loro eventuale riutilizzo;
  - c) produzione, acquisto, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per qualsiasi uso;
  - d) produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia termica;
  - e) produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
2. Il Consorzio potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma, qualora gli siano affidati dai Comuni consorziati o da altri enti pubblici o privati. In particolare il Consorzio potrà gestire i seguenti servizi:
  - a) impianto ed esercizio della pubblica illuminazione;
  - b) realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali ed ambientali;
  - c) servizi post-contatore a soggetti pubblici e privati;
  - d) elaborazione dati di qualsiasi genere;
  - e) ricerca e sperimentazione scientifica relativa ai servizi di cui al comma 1;
  - f) stesura, gestione e noleggio di reti per trasferimento di fonia e dati
3. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di Enti locali diversi da quelli consorziati sulla base di apposite intese, previa stipulazione con gli stessi di adeguate convenzioni, o secondo altre modalità prescritte dalla legge vigente.





Stampato il 21/12/98

4. Il Consorzio può altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica finanziaria e gestionale per enti pubblici e soggetti privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione ed esercizio, anche per conto terzi, di impianti ed attività relative ai servizi elencati nei precedenti comma 1 e 2.
5. Il consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie.
6. Il consorzio può assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto per lo svolgimento di attività strumentali, accessorie o sussidiarie a quelle di istituto.
7. Le società costituite o partecipate dal Consorzio possono operare anche fuori dal territorio degli enti consorziati.

#### Art. 3 - Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Alessandria.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi nell'ambito del territorio consortile sedi secondarie, uffici, agenzie e succursali.

#### Art. 4 - Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita a decorrere dal 1/4/1999 e terminerà il 31/12/2028

#### Art. 5 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono quelle definite all'art. 7 della Convenzione.
2. Esse saranno soggette a revisione in caso di recesso di uno dei soci, di conferimento di un nuovo servizio, di significativo conferimento di impianti al patrimonio consortile o di adesione da parte di un nuovo Ente.
3. In assenza di circostanze modificative le quote di partecipazione saranno comunque revisionate almeno ogni triennio in relazione alle eventuali variazioni intervenute nel numero degli utenti e della redditività dei servizi gestiti.
4. La deliberazione relativa alla variazione delle quote di partecipazione è adottata dall'Assemblea con le modalità stabilite al successivo art. 11, da notificarsi a tutti gli enti consorziati.
5. Il rappresentante di ciascun Ente, così come individuato in base alle norme statutarie, esercita nella Assemblea il diritto di voto con valore e responsabilità pari alla quota percentuale di partecipazione complessivamente attribuita all'Ente.
6. Sino alla determinazione delle nuove quote valgono, a tutti gli effetti, quelle precedentemente determinate.
7. Inizialmente, secondo l'art. 7 comma 5 della Convenzione, le quote sono attribuite ai singoli Comuni nella seguente misura:

169




#### Art. 6 - Recesso e liquidazione

1. Ciascuno degli Enti consorziati può cessare di far parte del Consorzio trascorsi almeno 5 anni dall'adesione, previa comunicazione inviata al Presidente dell'Assemblea con 1 anno di anticipo. Su motivata richiesta dell'Ente interessato, l'Assemblea può deliberare l'anticipazione dei tempi di recesso.
2. In caso di recesso il recedente rientrerà in possesso dei beni conferiti al Consorzio all'atto della sua costituzione o successivamente, senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto.
3. Gli impianti e le apparecchiature installati in aggiunta a quelli di cui sopra, a cura e spese del Consorzio, comprese le migliorie su quelli di cui al precedente comma, saranno invece riscattati qualora destinati ad uso esclusivo del recedente.
4. Le parti da rimborsare saranno pagate dal Comune recedente al prezzo valutato a stima secondo il valore industriale del momento, intendendosi per valore industriale l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, meno il valore del deterioramento, assumendo come vita dell'impianto quello corrispondente all'ammortamento fiscale. Dal valore suddetto sarà detratto ogni eventuale contributo incassato dal Consorzio.
5. Eventuali impianti e reti di utilizzazione consortile insistenti sul territorio del Comune recedente resteranno in proprietà al Consorzio. Il Comune medesimo si impegna in tal caso a costituire, contestualmente all'atto di recesso, diritto di superficie in favore del consorzio per tutta la durata di esercizio dell'impianto o fino a che questo non abbia perduto la sua valenza consortile. L'utilizzo dell'impianto consortile, anche per quanto attiene le spese di gestione e di manutenzione, avverrà secondo la disciplina civilistica della comunione di beni.
6. La stima sarà eseguita da una Società specializzata appositamente incaricata e scelta di comune accordo tra il Comune recedente ed il Consorzio, con riferimento al 31.12 precedente. In caso di disaccordo tra le parti, la stima sarà demandata al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 24 del RD. 15.10.1925 n. 2578.
7. Non rientrano nella stima i beni affidati in concessione d'uso o in comodato o in affitto al Consorzio.

263





Stampato il 21/12/98

8. In caso di cessazione del consorzio per mancata proroga o per scioglimento anticipato il patrimonio consortile verrà trasferito ai comuni consorziati sulla base dei conteggi e della ripartizione effettuata dai liquidatori nominati dalla assemblea con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione, proporzionalmente alla totalità delle tariffe versate dagli abitanti di ogni singolo comune.

#### **Art. 7 - Rapporti con gli Enti consorziati.**

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. All'uopo informa la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

#### **Art. 8 - Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) Il Direttore Generale
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. All'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati spetta la formulazione degli indirizzi strategici e l'alta vigilanza sull'operato degli organi consortili.

3. Al Consiglio di Amministrazione spettano l'attività di programmazione e controllo nonché di indirizzo gestionale ed amministrativo.

4. Al Presidente spetta la vigilanza generale sulla gestione ed il raccordo tra i rappresentanti delle Istituzioni, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione.

5. Al Direttore Generale spettano la rappresentanza legale del Consorzio la conduzione e la responsabilità della gestione.

6. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria.

#### **Art. 9 - Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o di loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione così come determinata al precedente art. 5.

2. La delega e la revoca della rappresentanza di membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per scritto.

#### **Art. 10 - Attribuzioni della Assemblea**

1. L'Assemblea, che ha autonomia organizzativa, determina gli indirizzi generali dell'Ente e vigila sulla attività del Consorzio in aderenza alle esigenze espresse dagli Enti consorziati.

164



2. La prima convocazione dell'Assemblea spetta al Sindaco più anziano per età, al quale compete anche di presiedere l'adunanza per l'elezione del Presidente dell'Assemblea che avverrà tra i propri componenti.

3. L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina le indennità ed i compensi. All'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati spetta la formulazione degli indirizzi strategici e l'alta vigilanza sull'operato degli organi consortili, in conformità alle leggi vigenti;
- b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina i compensi;
- c) delibera lo scioglimento e la decadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché la revoca o la sostituzione dei suoi componenti;
- d) approva gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 18 del presente statuto;
- e) delibera le modificazioni dello statuto ad eccezione di quelle che aggravino l'onere economico di partecipazione degli Enti al Consorzio, in ordine alle quali formula proposte di deliberazione agli stessi;
- f) delibera sull'ammissione al Consorzio di nuovi membri;
- g) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;

4. Al fine di assicurare la riservatezza degli atti e quant'altro coinvolga gli interessi del Consorzio, le informazioni riguardanti gli aspetti gestionali, il controllo sugli indirizzi e sui risultati verranno fornite da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato su richiesta scritta del Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. Possono assistervi, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
2. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui al successivo art. 17.
3. Può inoltre riunirsi in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
4. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.





Stampato il 21/12/98

5. Le sedute della Assemblea, salvo motivata determinazione della medesima, sono pubbliche e sono valide con la presenza di tanti soci che rappresentino quote di partecipazione superiori al 50% del totale. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni od apprezzamenti di carattere riservato su persone.
6. In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
7. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere recapitati agli interessati almeno cinque giorni prima nel caso trattisi di convocazione ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni straordinarie e ventiquattr'ore prima nel caso di convocazione urgente.
8. Gli avvisi stessi dovranno essere effettuati a mezzo di notifica o Raccomandata R.R. ovvero, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax.
9. Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti l'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.
10. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 12 - Svolgimento delle adunanze

1. Il Presidente della Assemblea ha pieni poteri per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolute dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
2. Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata di mano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, le cui funzioni saranno svolte da un funzionario nominato dall'Assemblea stessa.
4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario dell'Assemblea stessa.
5. Gli atti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta stessa.
6. E' necessaria la presenza alla seduta dei due terzi dei componenti e dei due terzi delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
  - a) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e suo scioglimento;
  - c) nomina e revoca del Collegio dei revisori dei conti;

166





- d) modifiche allo Statuto;
- e) approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di nomina per chiamata del Direttore.
- f) gli atti fondamentali di cui al successivo art. 18.

7. Qualora in prima e seconda convocazione non si raggiungesse una maggioranza qualificata come al punto 6), in terza convocazione le deliberazioni si intendono valide se assunte con il voto di rappresentanti portatori di almeno il 51% delle quote di partecipazione

### Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri effettivi compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea fuori del proprio seno e dura in carica per quattro anni decorrenti dalla elezione e, comunque, fino all'insediamento dei successori, che deve aver luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene, con 6 distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad un solo nominativo, e sulla base di proposte contenenti almeno 2 nomi dei candidati alle cariche. Nel caso di parità di voti si procede ad una seconda votazione, qualora si riscontrasse la parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
4. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avvenire con votazione separata e prima di quella degli altri componenti.
5. Al fine di assicurare un equilibrato rapporto di rappresentanza dei Comuni Consorziati in relazione alla popolazione residente nell'ambito territoriale del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione, 4 membri, tra cui il Presidente, dovranno essere espressione del Comune di Alessandria; i restanti 3 membri tra cui il Vice Presidente saranno espressione degli altri Comuni Consorziati.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. Il Presidente cessa dalle proprie funzioni all'atto della rinnovazione del mandato del Sindaco del Comune che detiene la quota di partecipazione maggioritaria; in tal caso si procederà al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di Amministrazione. Si procederà, altresì, al rinnovo del Consiglio allorquando la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dovesse rinnovarsi a seguito di elezioni comunali. Il Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti; in tal caso si procederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.





Stampato il 21/12/98

7. I componenti del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Surrogazioni**

1. Nel caso sia necessario sostituire il Presidente o i componenti del Consiglio di amministrazione, per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, l'Assemblea deve essere convocata per la surrogazione entro 10 giorni da quello in cui tale causa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto appena è divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

#### **Art. 15 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.**

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione i componenti dei Consigli e delle Giunte degli Enti consorziati nonché coloro per i quali ricorrano le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale o provinciale.
2. Sono altresì ineleggibili coloro che fanno parte dei Consigli di Amministrazione di altri Consorzi, Aziende, Istituzioni ed S.p.A. a partecipazione pubblica.

#### **Art. 16 - Requisiti per la nomina**

1. Le candidature al Consiglio di Amministrazione devono essere accompagnate da un curriculum che attesti il possesso di specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, attività professionali esercitate, funzioni in precedenza disimpegnate nell'amministrazione, nella direzione di aziende pubbliche e/o private, in cariche di amministratori e dirigenti di Enti pubblici.
2. Al curriculum, sottoscritto dall'interessato, deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico e della assenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate al precedente art. 14.

### **Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti argomenti:
  - a) piano programma ed i suoi aggiornamenti;
  - b) bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
  - c) bilancio di esercizio (già Conto Consuntivo);
  - d) tariffe e prezzi dei servizi;
  - e) nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
  - f) direttive generali da osservare da parte del Direttore per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;
  - g) emissione di prestiti obbligazionari;
  - h) assunzione di mutui ed altri contratti attivi che non siano riservati alla competenza del Direttore;
  - i) regolamenti interni per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
  - j) indizione delle gare, determinazione delle procedure da osservarsi per l'aggiudicazione dei contratti, approvazione dei contratti di servizio e dei contratti che non sono riservati alla esclusiva competenza del Direttore Generale;
  - k) convenzioni con Comuni ed altri Enti per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del Consorzio;
  - l) partecipazioni a gare per la aggiudicazione delle concessioni;
  - m) proposte di modificazione dello statuto da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

### **Art. 18 - Atti fondamentali**

1. Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione della Assemblea i seguenti atti fondamentali:
  - a) il Piano programma ed i suoi aggiornamenti
  - b) il Bilancio pluriennale di previsione
  - c) il Bilancio preventivo economico annuale
  - d) il Bilancio di esercizio (già Conto Consuntivo)

### **Art. 19 - Trasmissione degli atti agli Enti consorziati**

1. Gli atti indicati all'art. 17 devono essere trasmessi in copia integrale, dopo l'approvazione dell'Assemblea, agli Enti consorziati a cura del Segretario del Consorzio.
2. Gli atti suddetti devono essere pubblicati nell'Albo pretorio di ciascuno degli Enti consorziati, secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti, sotto la responsabilità dei Segretari degli Enti medesimi.





#### Art. 20 - Adunanze del Consiglio

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente.
3. La convocazione è altresì obbligatoria qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti, il Direttore o il Collegio dei Revisori dei conti. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia vi provvede il Presidente dell'Assemblea.
4. Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve anche contenere il giorno e l'ora della riunione oltre alla indicazione degli oggetti da trattare nella seduta.
5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri ed ai revisori almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattr'ore.

#### Art. 21 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
4. I consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
5. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti anche coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.
6. I consiglieri non possono prendere parte a discussioni ed a votazioni su argomenti nei quali abbiano un interesse personale o l'abbiano il coniuge ed i loro parenti ed affini entro il 4° grado civile.
7. Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste dal precedente e presente articolo sono comunque valide se sono presenti tutti i consiglieri e se nessuno si oppone alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso gli argomenti non trattati sono rinviati alla seduta successiva.

#### Art. 22 - Partecipazione alle sedute

1. Il Direttore interviene alle sedute del consiglio con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie valutazioni.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.

170



3. Il consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Costoro devono comunque allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

#### **Art. 23 - Svolgimento delle sedute**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e la votazione.

2. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constare nel verbale le proprie valutazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

3. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario. In mancanza del segretario i verbali sono redatti dal Direttore o da uno dei componenti del consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o dal segretario.

#### **Art. 24 - Segretario**

1. Il Consiglio nomina tra i dipendenti del Consorzio un segretario il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali ed attendere ad ogni altro incombenza necessaria per il buon funzionamento del consiglio stesso.

#### **Art. 25 - Compensi**

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza, le indennità di missione, i rimborsi spese in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione sono, a norma di legge, deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina del consiglio stesso o successivamente.

#### **Art. 26 - Responsabilità**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione e se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei revisori.





### Art. 27 - Scioglimento del Consiglio

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento o di statuto, di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati nonchè nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio, l'Assemblea dispone la loro revoca e sostituisce contestualmente i consiglieri revocati.
3. Le proposte motivate di revoca dei singoli membri o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere deliberata solo se presentata da tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.
4. Le proposte motivate di scioglimento devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea il quale è tenuto a convocare l'Assemblea nel termine di 20 giorni dalla presentazione. La proposta motivata di scioglimento deve essere comunicata, a cura del Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima della riunione dell'Assemblea con invito a fornire le proprie giustificazioni.
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nomina, per un periodo massimo di 6 mesi, un commissario cui restano affidate le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione stesso.

### Art. 28 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
  - sovrintende al buon funzionamento del consorzio e riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione consortile;
  - promuove le iniziative volte ad assicurare la integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale, con le autorità regionali, statali centrali e periferiche;
  - esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
  - esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente in caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a successiva ratifica del Consiglio stesso.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.
4. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato ovvero, in mancanza di delega, dal più anziano d'età.



### Art. 29 - Il Direttore

1. La direzione del Consorzio è affidata con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un Direttore nominato per pubblico concorso.
2. La commissione giudicatrice è composta di n.5 membri, di cui uno con funzioni di presidente, docenti od esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio seno.

### Art. 30 - Durata dell'incarico

1. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
2. Tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.
3. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio può avere luogo solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.

### Art. 31 - Attribuzioni

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Direttore con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni di legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative di ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio. Egli, in particolare, deve:
  - a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed attuarne le direttive generali;
  - b) sovrintendere alla attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
  - c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
  - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
  - e) sottoporre al Consiglio lo schema di piano-programma, di bilancio annuale e pluriennale, nonché il bilancio consuntivo;
  - f) presiedere alle aste pubbliche ed alle licitazioni private e gli appalti concorso;
  - g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;





Stampato il 21/12/98

- h) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui assunti;
  - i) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
  - j) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;
  - k) esercitare tutte le altre attribuzioni che non sono dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto riservate al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.
3. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, con obbligo di successiva rendicontazione al Consiglio nei termini di legge.
4. Le funzioni del Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, sono affidate per un periodo non superiore a 6 mesi, con provvedimento di incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altro dirigente del Consorzio o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

#### **Art. 32 - Personale**

- 1. Il trattamento economico e normativo del personale del Consorzio è quello che risulta dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro di categoria.
- 2. Il Consorzio applica al personale da esso dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Federgasacqua senza alcuna necessità di formale recepimento.

#### **Art. 33 - Assunzioni del personale**

- 1. Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale, ivi compreso quello dirigenziale, devono essere disciplinati, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di lavoro, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Spetta al Direttore o al funzionario da lui delegato la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione.
- 3. Le commissioni devono essere composte di esperti preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e della Assemblea.
- 4. La nomina delle Commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

#### **34 - Incompatibilità e responsabilità**

- 1. A tutto il personale dipendente ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile previste per legge.

#### **Art. 35 - Il patrimonio**

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
  - a) i beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti dai singoli Comuni all'atto della costituzione del Consorzio o successivamente;
  - b) beni immobili e mobili e le partecipazioni acquisiti o realizzati dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.
2. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del consorzio stesso. I beni mobili registrati ed i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
3. La remunerazione del capitale conferito dagli enti consorziati sarà definita in sede di contratto di servizio.

#### **Art. 36 - Assegnazione di beni in concessione**

1. I singoli comuni potranno assegnare al Consorzio impianti e beni non in proprietà ma solo in concessione d'uso. In tal caso potrà essere riconosciuto all'Ente conferente un canone da stabilirsi concordemente tra le parti con riferimento alla effettiva redditività derivabile dall'uso del bene e dal suo valore di mercato.
2. Il Consorzio dovrà comunque provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei beni ricevuti in uso ed alla loro restituzione, al termine dell'uso, in condizioni normali, tenuto conto del normale deperimento.
3. Il valore residuo di eventuali accrescimenti intervenuti nel periodo d'uso dovrà essere rimborsato al consorzio.

#### **Art. 37 - Criteri di gestione**

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi eventuali trasferimenti.
2. Per conseguire tali obiettivi le tariffe ed i corrispettivi da praticare per i servizi prestati dal Consorzio agli Enti consorziati ed a soggetti terzi sono determinati in modo da assicurare almeno il recupero integrale dei costi di esercizio ed investimento secondo i criteri indicati dall'art. 12 comma 4° della Legge 23.12.1992 n. 498.
3. A tal fine il Consorzio assicura la tenuta di scritture contabili sezionali per servizio, elaborate mediante sistemi di contabilità analitica per la rilevazione ed imputazione dei costi diretti.
4. I criteri per la ripartizione dei costi indiretti, comuni ai vari servizi, sono determinati nel Regolamento di Finanza e Contabilità.





Stampato il 21/12/98

5. Al bilancio economico di previsione annuale ed al bilancio consuntivo del Consorzio saranno allegati anche i conti economici sezionali relativi ai singoli servizi, al fine di consentire agli Enti consorziati di assumere nei tempi e modi di legge i necessari impegni di spesa e di provvedere alla tempestiva liquidazione di quanto dovuto al consorzio per i servizi prestati.

#### **Art. 38 - Fonti finanziarie**

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma il Consorzio provvede:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
- d) con la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari;
- e) con incrementi del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati.

2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi nonché su crediti certi verso Enti del settore pubblico.

#### **Art. 39 - Piano-programma**

1. Il Piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea. Esso contiene le scelte e gli obiettivi del Consorzio indicando, tra l'altro, in rapporto agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi e delle diverse attività consortili all'interno ed all'esterno del territorio del Consorzio, in rapporto alla prevedibile evoluzione economica e sociale del territorio;
- b) il programma degli investimenti di sviluppo e di rinnovo e le relative modalità di finanziamento;
- c) i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane;
- d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe.

1. Il Piano programma viene adeguato annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi determinati dall'Assemblea e l'attività svolta nell'esercizio precedente dal Consorzio in relazione agli obiettivi assegnati, nonché le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati.

#### **Art. 40 - Bilancio pluriennale**

1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

176



2. Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

#### **Art. 41 - Bilancio economico di previsione**

1. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno precedente.
3. Il Bilancio non potrà chiudersi in deficit e dovrà considerare tra i ricavi anche i contributi in conto esercizio spettanti in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti consorziati, anche singolarmente, a condizioni di favore per ragioni di carattere sociale.
4. I ricavi di cui al precedente comma devono essere calcolati dal Consorzio in modo che sia assicurata almeno la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
5. Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:
  - a) i conti economici relativi ai singoli servizi gestiti;
  - b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con indicazione della spesa prevista e delle modalità di copertura finanziaria;
  - c) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
  - d) la tabella numerica del personale distinta per contratto di lavoro applicato, per livelli di inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno;
  - e) la relazione illustrativa del Direttore delle singole voci di costo e ricavo.

#### **Art. 42 - Bilancio di esercizio**

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio, redatto secondo quanto stabilito dal DM Tesoro 26.4.1995, relativo alla gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei conti in ordine alle quote degli ammortamenti ed accantonamenti nonché alla valutazione dei ratei e risconti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il bilancio e lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei revisori per la relazione di loro competenza, che deve essere presentata all'Assemblea, unitamente al bilancio, entro il 30 di maggio.
3. Nel caso di perdite di esercizio, oltre al prelevamento dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci.





Stampato il 21/12/98

4. Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per il riequilibrio della gestione.
5. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione, approva il bilancio consuntivo, adottando inoltre i provvedimenti da proporre agli Enti consorziati per la copertura delle eventuali perdite.
6. Gli utili netti devono essere destinati, nell'ordine:
  - a) alla costituzione o incremento del fondo di riserva per settore di attività nella misura del 10%
  - b) alla costituzione o incremento del fondo rinnovo impianti per settore di attività nella misura del 20%
  - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura prevista nel piano-programma.
7. L'eccedenza è devoluta agli Enti consorziati per settore di attività in proporzione al capitale conferito all'Azienda da ognuno di essi quale risulta dal Bilancio di esercizio, con le modalità stabilite dall'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione, entro l'esercizio nel quale è stato approvato il bilancio.
8. Alle perdite che eventualmente si verificano si fa fronte con il fondo di riserva per lo specifico settore di attività di cui al precedente c. 6, punto a), e, in caso di insufficienza, con il rinvio delle perdite agli esercizi successivi. L'eventuale copertura delle perdite avverrà con appositi stanziamenti a carico dei bilanci comunali dei Comuni consorziati in proporzione ai consumi relativi ai servizi deficitari risultanti per ognuno di essi nei singoli esercizi nel corso dei quali si è formato il disavanzo.

#### **Art. 43 – Regolamento di Finanza e Contabilità**

1. Per quanto riguarda la normazione di dettaglio relativa al patrimonio, finanza e contabilità si fa rinvio ad apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 44 - Libri obbligatori**

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
  - a) il libro giornale
  - b) il libro degli inventari
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti
  - e) il libro delle obbligazioni, ove emesse.
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste per legge.
3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e segg. del codice civile in quanto applicabili.

#### **Art. 45 - Contratti ed appalti**

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti dei lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità ai principi fissati dalla normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può effettuare in economia.

#### **Art. 46 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio sono affidati al Collegio dei Revisori dei conti, nominato dalla Assemblea e composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una volta sola.
3. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Sindaci delle S.p.A.
4. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
5. Essi sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, con esclusione dei casi in cui il revisore dissenziente abbia fatto preventivamente constare formalmente il proprio dissenso in ordine agli atti del Consiglio di Amministrazione, nonché le proprie osservazioni relative alla gestione del Consorzio.
6. Al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso deliberato dalla Assemblea tenuto conto delle tariffe professionali.

#### **Art. 47 - Compiti e funzioni del Collegio**

1. Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente alla acquisizione delle entrate ed all'effettuazione delle spese, alla attività contrattuale, alla amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
2. Gli Organi del Consorzio possono sempre richiedere il parere del Collegio dei Revisori in ordine agli atti ed ai provvedimenti connessi agli aspetti economici della gestione del Consorzio.
3. I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Consorzio potendo in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere agli accertamenti di competenza.





Stampato il 21/12/98

4. Almeno una volta ogni trimestre il Collegio verifica e riscontra la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti dal medesimo in pegno, cauzione o custodia.
5. Il Collegio può richiedere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore notizie sulle operazioni svolte dal Consorzio.
6. Il Collegio, nella relazione che redige in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di Bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

#### **Art. 48 - Adunanze del Collegio dei Revisori.**

1. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi apposito processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nel libro delle adunanze del Collegio ed inviato in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Presidente della Assemblea.

#### **Art. 49 - Controllo sugli atti del Consorzio.**

1. Le modalità del controllo degli atti degli organi del Consorzio sono disciplinate dalla Legge.

#### **Art. 50 - Albo delle pubblicazioni**

1. Gli atti degli organi dell'Ente, per i quali la legge, lo statuto od altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in un apposito spazio destinato ad "Albo per le pubblicazioni", nella sede del Consorzio e contestualmente nell' Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio e di tutti gli altri consorziati.

#### **Art. 51 - Accesso e partecipazione**

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli ed associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi dallo stesso posti in essere.

**Art. 52- Rinvio alle leggi ed ai regolamenti.**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa' rinvio, in quanto applicabili, alle leggi sull'ordinamento dei pubblici servizi ed ai regolamenti attuativi.

**Art. 53 - Norme transitorie**

1. In attesa del formale conferimento dei beni che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.1999, al Consorzio è concesso in comodato il compendio patrimoniale quale risulta dai conti consuntivi dei Comuni e delle Aziende relativi all'ultimo esercizio nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'anno risultanti dalle scritture contabili dei medesimi Enti.
2. Il Consorzio mantiene diritti ed obbligazioni verso terzi di cui risulta titolare l'A.M.A.G. al 31/03/1999.
3. Il Consorzio mantiene con il Direttore ed i Dipendenti gli stessi rapporti giuridici e contrattuali attualmente in essere con l'A.M.A.G.
4. Fino all'approvazione di nuovi Regolamenti Interni, il Consorzio adotta per il proprio funzionamento quelli vigenti presso l'A.M.A.G., ove compatibili con il presente Statuto e Convenzione.



VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della legge 8.6.1990 n. 142, il relativo impegno sul Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: O. BARRESI

Il Consigliere

Il Segretario comunale

F.to: L. PRANDO

F.to: R. CAMILLI

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi. Li, Il Segretario comunale	Controdeduzioni del Comune n. in data Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo lo il Segretario comunale
---	--

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data prot. n. e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 03/01/1999

Il Segretario comunale

F.to: R. CAMILLI

Visto: IL SINDACO

F.to: O. BARRESI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. = Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22/12/1998 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 22/12/1998

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

Visto: IL SINDACO



Il Segretario comunale

### PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.

ai sensi dell'art. 46/5° comma legge 142/90